



## **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER IL TRIENNIO 2017 – 2019**

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per il triennio 2017 – 2019, le OO.SS. di Ateneo hanno concordato in sede di Contrattazione Decentrata, comunicando all'Amministrazione, di procedere ad emanare il seguente avviso pubblico:

### **AVVISO**

di disponibilità del Personale, al fine di nominare n. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra il Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario e n. 6 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra il Personale Docente e Ricercatore.

La disponibilità deve pervenire sulla base della ripartizione di seguito riportata a mezzo e-mail alla Segreteria della Rettrice ([segreteria.rettrice@strutture.univaq.it](mailto:segreteria.rettrice@strutture.univaq.it)) entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Ricevute le disponibilità, le OO.SS. di Ateneo procederanno alle nomine, che saranno comunicate all'Amministrazione.

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE E UNITA'**

#### **RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

| <b><u>POLI TERRITORIALI</u></b> | <b><u>N. UNITA' NECESSARIE</u></b> |
|---------------------------------|------------------------------------|
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE        | 1                                  |
| POLO COPPITO                    | 2                                  |
| POLO OSPEDALE                   | 2                                  |
| POLO ROIO                       | 1                                  |
| POLO ECONOMIA                   | 1                                  |
| POLO VIALE NIZZA                | 1                                  |

#### **RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

| <b><u>POLI TERRITORIALI</u></b> | <b><u>N. UNITA' NECESSARIE</u></b> |
|---------------------------------|------------------------------------|
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE        | 1                                  |
| POLO COPPITO                    | 1                                  |
| POLO OSPEDALE                   | 1                                  |
| POLO ROIO                       | 1                                  |



POLO ECONOMIA 1

POLO VIALE NIZZA 1

Di seguito le *attribuzioni*, le *garanzie* e la definizione del *tempo di lavoro retribuito* così come definite nel REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUS ED ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, approvato il 9/5/2012 e *Aggiornato con D.R. n. 104 del 22.01.2013*

## ATTRIBUZIONI

Le attribuzioni degli RLS sono quelle previste dall'art 50 del D.Lgs. 81/2008 che di seguito si riporta integralmente:

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza assicurano la massima disponibilità nei confronti dei colleghi in modo da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro.

2. Promuovono l'individuazione, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i loro nominativi saranno inseriti sul sito di Ateneo con i relativi numeri di telefono.

3. collaborano con l'Area Prevenzione e Protezione, per il raggiungimento degli scopi previsti dal Decreto Legislativo 81/08, contribuendo a divulgare, anche tramite apposito sito web, quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e protezione, nonché l'igiene sul lavoro;

4. garantiscono la massima discrezione e riservatezza e, se richiesto, l'anonimato, nei confronti di chiunque ad essi si rivolga in ragione del loro mandato;

5. garantiscono il segreto, in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato.

6. Gli R.L.S., in particolare:

a) accedono ai luoghi di lavoro, pianificando e coordinando le visite e informando preventivamente il responsabile della struttura interessata; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile dell'Area Prevenzione e Protezione o con un addetto da questi incaricato;

b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

c) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sull'attività di: prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, gestione rifiuti;

d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

e) ricevono le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; accedono, per l'espletamento della loro funzione, al documento di Valutazione dei Rischi in Ateneo di cui all'art.26 del D.Lgs 81/08) ricevono dal Rettore tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla loro funzione;

f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) Gli R.L.S., come sancisce l'art. 37 del D.Lgs 81/08, hanno diritto di ricevere, dopo la loro nomina, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la loro rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Tale formazione (certificata con apposito test finale, per un ammontare di almeno 32 ore) verrà effettuata durante le ore lavorative e sarà completamente a carico del Datore di Lavoro.

h) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

i) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali. Le riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 81/08 (documento valutazione rischi) sono convocate con almeno **dieci giorni** lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Della riunione viene redatto verbale. Gli R.L.S. confermano





l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa; possono inoltre richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative;

m) formulano proposte in merito all'attività di prevenzione; formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce.

n) avvertono il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività.

o) possono inoltrare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

p) intervengono alle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

q) frequentano i corsi e gli aggiornamenti e, ove necessario, i convegni ed i congressi relativi alla loro specifica formazione.

### **GARANZIE**

1. Gli R.L.S. non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

2. Per l'espletamento dei loro compiti dispongono di adeguate attrezzature informatiche e telematiche e, compatibilmente con le disponibilità effettive dell'Amministrazione, nonché del sito web al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori relative alla salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

3. Essi hanno inoltre diritto:

a) *al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a convegni e congressi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (in modo conforme alle previsioni del Regolamento d'Ateneo per le Missioni);*

b) *All'acquisto con relativo rimborso delle spese per i test e periodici inerenti alla sicurezza;*

c) *ad usufruire del materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, previa procedura di richiesta all'Economato.*

### **TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO**

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/08, gli R.L.S. utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a nr. 40 ore annue per ogni rappresentante.

Tale permessi servono esclusivamente per i compiti strettamente legati alla attività di Rappresentante dei Lavoratori, documentabili tramite autodichiarazione poi vistata dal Responsabile dell'Area. *Da tale computo viene escluso il tempo necessario agli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), h), i) del precedente art. 5.*

2. *L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le richieste di un budget di ore di lavoro straordinario più elevato provenienti dai responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio presso cui lavorano gli R.L.S. al fine di assicurare la continuità di funzionamento delle strutture.*

L'Aquila, 29 MAR. 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Pietro DI BENEDETTO)

